- 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso la tutela dei procedimenti giudiziari di cui alle cause T-192/16, T-193/16 e T-257/16 e che l'accesso a tali documenti avrebbe pregiudicato l'interesse della Commissione nell'ottenimento di una consulenza legale e di un parere franco, obiettivo e completo. Nell'ambito di tale motivo, è altresì dedotto che la Commissione ha omesso di riconoscere che l'accesso ai documenti richiesti è di interesse pubblico prevalente e che per detto motivo dovrebbero essere divulgati.
- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso il processo decisionale e/o quando ha omesso di riconoscere l'esistenza di un interesse pubblico prevalente, in particolare considerato che il processo decisionale in questione era stato finalizzato.
- 4. Quarto motivo, in cui è dedotto, in via subordinata, che la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando non ha consentito l'accesso almeno in modo parziale ai documenti, negandolo in toto.
- (¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

(Causa T-866/16)

(2017/C 053/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SilverTours GmbH (Freiburg im Breisgau, Germania) (rappresentante: P. Neuwald, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «billiger-mietwagen.de» — Domanda di registrazione n. 14 343 099

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 novembre 2016 nel procedimento R 206/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.